



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE
ENTRATE LOCALI RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE
FISCALE**

art. 15 D.L. n° 34/2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

Articolo 4 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione dell'istanza

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza

Articolo 7 - Efficacia della definizione agevolata

Articolo 8 - Definizione agevolata di importi già oggetto di rateizzazione

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 10 - Procedure cautelari ed esecutive

Articolo 11 - Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1.

Il presente Regolamento -adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997- disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono rese in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e in deroga eccezionale alla disciplina data dal Regolamento generale delle Entrate e dalle ulteriori e connesse disposizioni in materia di rateizzazione del debito.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Oggetto della definizione agevolata sono tutte le entrate comunali, anche tributarie, non ancora integralmente riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione resi ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e notificati dall'1.01.2000 al 31.12.2017.

Articolo 3 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti già definiti a seguito di integrale pagamento da parte del debitore.

2. Non possono, altresì, essere oggetto di definizione agevolata:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Articolo 4 – Modalità di applicazione della definizione agevolata

1.

Per avvalersi della definizione agevolata ogni debitore che intenda aderire deve presentare apposita istanza, ed estinguerà il proprio debito versando:

a) la sorta capitale e gli interessi, aggiornati alla data di pubblicazione del regolamento;

b) le spese di notifica dell'ingiunzioni di pagamento;

c) le spese relative alla riscossione coattiva -comprese quelle per eventuali procedure cautelari o esecutive- aggiornate alla data di pubblicazione del regolamento;

2. Per le sole violazioni al Codice della strada non saranno dovuti gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, entro e non oltre il 31 luglio 2019, al Concessionario della riscossione.

2. L'istanza - da redigersi su modello predisposto dal Comune o dal Concessionario della riscossione e reso disponibile sui rispettivi siti internet nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento - può essere presentata:

- a mani, direttamente allo sportello territoriale del Concessionario;
- trasmessa al Concessionario a mezzo PEC, con allegato documento di identità leggibile e in corso di validità;
- trasmessa al Concessionario a mezzo e-mail, con allegato documento di identità leggibile e in corso di validità.

3. L'istanza deve contenere l'elenco delle partite di debito – agevolmente individuabili anche con apposito estratto rilasciato dal Concessionario – oggetto della definizione agevolata.

4. Il pagamento in un'unica soluzione deve avvenire entro il 31.10.2019.

5. Per beneficiare, invece, della rateizzazione dell'importo dovuto il debitore, nell'istanza, deve indicare il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, che comunque non potranno essere superiori a n. 25 mensili. 6. La rateizzazione è comunque effettuata a rate costanti, comprensive del tasso d'interesse legale e con esclusione della maggiorazione prevista dal Regolamento delle Entrate; la prima rata va versata non oltre il 30 settembre 2019 mentre l'ultima non oltre il 30 settembre 2021.

7. In pendenza di giudizio -con il Comune e/o con il Concessionario- avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza di definizione agevolata, il debitore vi rinuncia -subordinatamente all'accoglimento dell'istanza- e si impegna a non attivarne di nuovi, con integrale compensazione delle spese di lite anche laddove l'avvocato fosse antistatario.

Articolo 6 – Comunicazione dell'esito dell'istanza

1. L'istanza si intende respinta in assenza di accoglimento espresso da parte del Concessionario della riscossione emesso entro il 16 settembre 2019.

2. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica entro il 16 settembre 2019 l'ammontare complessivo del dovuto e la modalità di pagamento.

3. In caso di chiesta rateizzazione, il Concessionario comunica entro il 16 settembre 2019 anche l'importo delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Articolo 7 – Efficacia della definizione agevolata

In caso di ammissione alla definizione agevolata, il debitore deve provvedere al versamento dell'unica rata, o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Concessionario, pena l'inefficacia della definizione accordata.

Articolo 8 – Definizione agevolata di importi già oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere chiesta anche da debitori che abbiano già pagato parzialmente o abbiano in corso rateizzazioni già concesse dal Comune o dal Concessionario.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non rimborsabili.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti dalle precedenti dilazioni in essere relativamente alle sole rate di tali dilazioni scadenti in data successiva alla presentazione della detta istanza.

4. Le garanzie reali o personali già prestate dal debitore per le rateizzazioni già in essere, a tutela del puntuale pagamento della somma complessivamente dovuta, potranno essere rimodulate, a cura e spese dell'istante, in relazione alla rimanente debitoria.

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato rateizzato il debito, la definizione agevolata perde efficacia e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero coattivo, da parte del Concessionario, delle somme dovute. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione, secondo i criteri di imputazione legale dell'art. 1193 c.c..

Articolo 10 – Procedure cautelari ed esecutive

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza

2. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata non possono essere iniziate nuove azioni cautelari o esecutive.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata restano salve, ma sospese fino all'integrale e puntuale pagamento di quanto dovuto, le procedure cautelari o esecutive già avviate.
4. I pignoramenti e le cessioni in essere alla data di presentazione dell'istanza restano salvi ed efficaci per il pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Il Comune e il Concessionario della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantirne la massima diffusione.
3. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 34/2019 e alle previsioni normative collegate.
4. In caso di mancata conversione del Decreto Legge n. 34/2019 restano ferme le disposizioni qui adottate. Il Comune si riserva la facoltà di adeguare il presente Regolamento alle modifiche eventualmente apportate in sede di conversione.